

---

**Decreto del Consiglio di Stato del 22 settembre 2010 che proroga fino al 30 giugno 2011 la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2009 conferente l'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della posa di piastrelle e mosaici valevole per il Cantone Ticino e che conferisce il carattere obbligatorio generale al nuovo articolo contrattuale sulla cauzione e alla relativa appendice al CCL**

(del 22 settembre 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

il Decreto del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2009 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della posa di piastrelle e mosaici valevole per il Cantone Ticino fino al 31 dicembre 2010 e

il Decreto del Consiglio di Stato del 22 aprile 2009 che conferisce il carattere obbligatorio generale alle modificate disposizioni sui salari del Contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di piastrelle e mosaici valevole per il Cantone Ticino;

vista la domanda 6 maggio 2009, perfezionata con lo scritto 7 luglio 2010, delle parti contraenti, intesa a prorogare fino al 30 giugno 2011 la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2009 che conferisce l'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della posa di piastrelle e mosaici valevole per il Cantone Ticino e a ottenere il conferimento del carattere obbligatorio generale al nuovo articolo contrattuale sulla cauzione e alla relativa appendice al CCL;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 57/2010 del 20 luglio 2010 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 146 del 30 luglio 2010;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia

**decreta:**

1. La domanda di conferimento dell'obbligatorietà generale al nuovo articolo contrattuale sulla cauzione e alla relativa appendice al contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della posa di piastrelle e mosaici valevole per il Cantone Ticino è accolta.

2. L'obbligatorietà generale è conferita alle nuove disposizioni del CCL evidenziate in grassetto di cui all'allegato alla presente risoluzione governativa.
3. La presente decisione, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed è menzionata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Essa entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese ed è valida fino al 30 giugno 2011.

Bellinzona, 22 settembre 2010

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **L. Pedrazzini**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 9 dicembre 2010

### Allegato alla Risoluzione governativa

#### Art. 11<sup>bis</sup> Cauzione

a) Al fine di garantire le pene convenzionali, coprire i costi di controllo e d'esecuzione del presente CCL viene prelevata una cauzione di fr. 10'000.– o fr. 20'000.– (a secondo dell'importo dei lavori da eseguire) a tutte le imprese o reparti di imprese (Svizzera o estere) operanti nel settore della posa delle piastrelle.

L'importo della cauzione potrà essere versato anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino.

b) Se la somma per un mandato (mercede secondo il contratto d'appalto) è inferiore a fr. 1'000.–, le imprese sono liberate dall'obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l'anno civile.

### APPENDICE 1 – CAUZIONE

#### Art. 1. Principi

Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l'entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell'inizio dell'attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita (con possibilità di effettuare il deposito anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino), presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:

– cauzione di fr. 10'000.– per lavori di entità inferiore o uguale a di fr. 20'000.–\*

– cauzione di fr. 20'000.– per lavori di entità superiore a fr. 20'000.–\*

\* L'importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d'appalto controfirmato dal committente.

La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca (con sede in Svizzera) ai sensi della legge sulle banche. Con la banca viene definita l'autorizzazione al prelievo a favore della CPC e nel caso della garanzia bancaria viene definito anche lo scopo dell'utilizzo. La cauzione depositata al tasso d'interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi.

Nel caso in cui una cauzione, in virtù di un altro contratto di lavoro collettivo, è già stata depositata essa verrà tenuta in considerazione (deduzione dell'importo della cauzione già versata), vale a dire che deve essere dedotta dall'importo da corrispondere affinché una cauzione non risulti versata due volte.

**Art. 2. Utilizzo**

La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:

1. ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione
2. ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico

**Art. 3. Accesso**

In presenza delle seguenti condizioni, entro 10 giorni la CPC deve poter accedere ad ogni forma di garanzia:

1. Qualora la CPC abbia constatato in modo vincolante una violazione delle disposizioni materiali del CCL e l'abbia notificata al datore di lavoro, e
2. Qualora al datore di lavoro sia stato accordato il diritto di audizione e lo stesso
  - a) abbia rinunciato ad avvalersi di mezzi di impugnazione e non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista, o
  - b) non abbia accettato la decisione sui mezzi di impugnazione adottati o non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l'importo della pena convenzione e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista;
  - c) a seguito di un sollecito scritto non abbia provveduto a versare entro la scadenza prevista il contributo al Fondo paritetico.

**Art. 4. Procedura**

**4.1 Diritto di valersi della cauzione**

In presenza delle premesse di cui all'art. 3, la CPC ha senz'altro facoltà di esigere dal soggetto competente (banca) il pagamento parziale o completo della cauzione (a seconda dell'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione o dell'importo del contributo al Fondo paritetico) o di procedere alla detrazione dell'importo dalla cauzione versata in contanti

**4.2 Ricostituzione della cauzione dopo un prelievo**

Entro 30 giorni o prima della ripresa dell'attività lavorativa in Cantone Ticino, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la cauzione versata (vedi art. 1 appendice 1 allegata al CCL di categoria)

**4.3 Svincolo della cauzione**

La cauzione viene svincolata

– quando il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l'attività lavorativa nella posa delle piastrelle in Cantone Ticino;

**– in caso di aziende e lavoratori distaccati al massimo tre mesi dopo la conclusione dell'incarico in Cantone Ticino**

**a condizione che**

**– siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;**

**– la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL.**

---